

il decreto-legge 351/2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;

nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un ruolo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a riconoscere, in particolare, al comune di Arezzo la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli inquilini al fine di poterli utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.

9/4738/**144**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Fanfani.

La Camera,

premesso che:

continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;

il decreto-legge 351/2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;

nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un ruolo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a riconoscere, in particolare, ai comune di Parma la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli

inquilini al fine di poterli utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.

9/4738/**145**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Marcora.

La Camera,

premesso che:

continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;

il decreto-legge 351/2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;

nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un ruolo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a riconoscere, in particolare, al comune di Torino la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli inquilini al fine di poterli utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.

9/4738/**146**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Merlo.

La Camera,

premesso che:

continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;

il decreto-legge 351/2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;

nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un ruolo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a riconoscere, in particolare, al comune di Bari la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli inquilini al fine di poterli utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.

9/4738/**147**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Sinisi.

La Camera,

premessi che:

continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;

il decreto-legge 351/2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;

nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un ruolo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a riconoscere, in particolare, al comune di Napoli la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli inquilini al fine di poterli utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.

9/4738/**148**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Tuccillo.

La Camera,

premessi che:

continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;

il decreto-legge 351/2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;

nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un ruolo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a riconoscere, in particolare, al comune di Bologna la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli inquilini al fine di poterli utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.

9/4738/**149**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Papini.

La Camera,

premessi che:

continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;

il decreto-legge 351/2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;

nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un ruolo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a riconoscere, in

particolare, al comune di Firenze la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli inquilini al fine di poterli utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.

9/4738/**150**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Pistelli.

La Camera,

premesso che:

continua a non trovare attenzione la possibilità per i comuni di acquistare gli immobili invenduti;

il decreto-legge 351/2001 riconosce, infatti, tale possibilità solo in misura molto limitata ed in relazione a situazioni specifiche;

nell'ambito delle amministrazioni, i comuni rivestono un ruolo molto importante perché sono a diretto contatto con i cittadini e, in particolare, sono competenti a prestare tutti i servizi di assistenza necessari nelle situazioni di disagio;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a riconoscere, in particolare, al comune di Cagliari la possibilità di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni degli inquilini al fine di poterli utilizzare come mezzo di risoluzione della grave crisi abitativa che coinvolge la città.

9/4738/**151**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Ladu.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame, n. 41 del 2004, di cui il disegno di legge C. 4738 dispone la conversione, fa seguito a numerosi altri interventi legislativi in materia di cartolarizzazione di immobili pubblici, con l'obiettivo di superare la fase di so-

stanziale stallo nella quale si trova attualmente il processo di alienazione del patrimonio immobiliare pubblico residenziale a favore degli inquilini, in ragione dell'incertezza sulle modalità di determinazione del prezzo di vendita delle singole abitazioni;

il decreto-legge stabilisce che il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale non di pregio, per le quali i conduttori, abbiano manifestato la volontà di acquisto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento il 31 ottobre 2001, è determinato sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001;

il decreto-legge in esame consente la riduzione del prezzo solo in favore dei conduttori che hanno manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, modificando il dettato del decreto-legge n. 351, il quale prevedeva che la vendita doveva avvenire al prezzo ed alle condizioni determinate in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto, senza indicazione di un termine iniziale;

il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, in considerazione delle previsioni del comma 1, definisce le modalità di determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari;

il meccanismo della cartolarizzazione degli immobili, così come disposto dal confuso ed ambiguo succedersi ed accavallarsi di norme, comporta da un lato incertezze sul piano delle entrate, dall'altro rischia di mettere in seria difficoltà gli inquilini degli immobili oggetto del provvedimento;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, volte a disporre che le disposizioni della legge 410 del 2001 e successive modificazioni, si applichino anche ai beni immobili degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che abbiano già avviato e non concluso il

procedimento di dismissione del patrimonio immobiliare e per i quali, in assenza di offerta in opzione, gli inquilini abbiano manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre nelle forme previste.

9/4738/**152**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Lion.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame, n. 41 del 2004, di cui il disegno di legge C. 4738 dispone la conversione, fa seguito a numerosi altri interventi legislativi in materia di cartolarizzazione di immobili pubblici, con l'obiettivo di superare la fase di sostanziale stallo nella quale si trova attualmente il processo di alienazione del patrimonio immobiliare pubblico residenziale a favore degli inquilini, in ragione dell'incertezza sulle modalità di determinazione del prezzo di vendita delle singole abitazioni;

il decreto-legge stabilisce che il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale non di pregio, per le quali i conduttori, abbiano manifestato la volontà di acquisto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento il 31 ottobre 2001, è determinato sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001;

il decreto-legge in esame consente la riduzione del prezzo solo in favore dei conduttori che hanno manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, modificando il dettato del decreto-legge n. 351, il quale prevedeva che la vendita doveva avvenire al prezzo ed alle condizioni determinate in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto, senza indicazione di un termine iniziale;

il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, in considerazione delle previsioni del comma 1, definisce le modalità di determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari;

il meccanismo della cartolarizzazione degli immobili, così come disposto dal confuso ed ambiguo succedersi ed

accavallarsi di norme, comporta da un lato incertezze sul piano delle entrate, dall'altro rischia di mettere in seria difficoltà gli inquilini degli immobili oggetto del provvedimento;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, volte a stabilire che le cosiddette case di pregio vadano individuate con criteri limpidi, con motivazioni certe per ogni stabile e non sulla base di criteri presuntivi.

9/4738/**153**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Bulgarelli.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame, n. 41 del 2004, di cui il disegno di legge C. 4738 dispone la conversione, fa seguito a numerosi altri interventi legislativi in materia di cartolarizzazione di immobili pubblici, con l'obiettivo di superare la fase di sostanziale stallo nella quale si trova attualmente il processo di alienazione del patrimonio immobiliare pubblico residenziale a favore degli inquilini, in ragione dell'incertezza sulle modalità di determinazione del prezzo di vendita delle singole abitazioni;

il decreto-legge stabilisce che il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale non di pregio, per le quali i conduttori, abbiano manifestato la volontà di acquisto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento il 31 ottobre 2001, è determinato sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001;

il decreto-legge in esame consente la riduzione del prezzo solo in favore dei conduttori che hanno manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, modificando il dettato del decreto-legge n. 351, il quale prevedeva che la vendita doveva avvenire al prezzo ed alle condizioni determinate in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto, senza indicazione di un termine iniziale;

il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, in considerazione delle previsioni del comma 1, definisce le modalità di determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari;

il meccanismo della cartolarizzazione degli immobili, così come disposto dal confuso ed ambiguo succedersi ed accavallarsi di norme, comporta da un lato incertezze sul piano delle entrate, dall'altro rischia di mettere in seria difficoltà gli inquilini degli immobili oggetto del provvedimento;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di quantificare correttamente e a comunicare in tempi brevi al Parlamento i maggiori oneri derivanti dal riconoscimento agli inquilini del diritto ad acquistare gli immobili della cartolarizzazione ai valori di mercato dell'ottobre del 2001.

9/4738/**154**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Boato.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame, n. 41 del 2004, di cui il disegno di legge C. 4738 dispone la conversione, fa seguito a numerosi altri interventi legislativi in materia di cartolarizzazione di immobili pubblici, con l'obiettivo di superare la fase di sostanziale stallo nella quale si trova attualmente il processo di alienazione del patrimonio immobiliare pubblico residenziale a favore degli inquilini, in ragione dell'incertezza sulle modalità di determinazione del prezzo di vendita delle singole abitazioni;

il decreto-legge stabilisce che il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale non di pregio, per le quali i conduttori, abbiano manifestato la volontà di acquisto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento il 31 ottobre 2001, è determinato sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001;

il decreto-legge in esame consente la riduzione del prezzo solo in favore dei conduttori che hanno manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, modificando il dettato del decreto-legge n. 351, il quale prevedeva che la vendita doveva avvenire al prezzo ed alle condizioni determinate in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto, senza indicazione di un termine iniziale;

il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, in considerazione delle previsioni del comma 1, definisce le modalità di determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari;

il meccanismo della cartolarizzazione degli immobili, così come disposto dal confuso ed ambiguo succedersi ed accavallarsi di norme, comporta da un lato incertezze sul piano delle entrate, dall'altro rischia di mettere in seria difficoltà gli inquilini degli immobili oggetto del provvedimento;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, volte ad eliminare la prevista garanzia dello Stato a favore della SCIP2, in quanto incompatibile con la normativa comunitaria in materia di libera concorrenza e mercato e profondamente sbagliata sotto il profilo del buonsenso e della correttezza giuridica.

9/4738/**155**. Cento.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame, n. 41 del 2004, di cui il disegno di legge C. 4738 dispone la conversione, fa seguito a numerosi altri interventi legislativi in materia di cartolarizzazione di immobili pubblici, con l'obiettivo di superare la fase di sostanziale stallo nella quale si trova attualmente il processo di alienazione del patrimonio immobiliare pubblico residenziale a favore degli inquilini, in ragione

dell'incertezza sulle modalità di determinazione del prezzo di vendita delle singole abitazioni;

il decreto-legge stabilisce che il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale non di pregio, per le quali i conduttori, abbiano manifestato la volontà di acquisto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento il 31 ottobre 2001, è determinato sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001;

il decreto-legge in esame consente la riduzione del prezzo solo in favore dei conduttori che hanno manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, modificando il dettato del decreto-legge n. 351, il quale prevedeva che la vendita doveva avvenire al prezzo ed alle condizioni determinate in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto, senza indicazione di un termine iniziale;

il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, in considerazione delle previsioni del comma 1, definisce le modalità di determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari;

il meccanismo della cartolarizzazione degli immobili, così come disposto dal confuso ed ambiguo succedersi ed accavallarsi di norme, comporta da un lato incertezze sul piano delle entrate, dall'altro rischia di mettere in seria difficoltà gli inquilini degli immobili oggetto del provvedimento;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a prevedere l'obbligo del frazionamento della vendita degli immobili non residenziali, al fine di evitare grosse speculazioni finanziarie, che finirebbero con agevolare gli imprenditori più facoltosi a danno dei piccoli commercianti ed artigiani.

9/4738/**156**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Zanella.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame, n. 41 del 2004, di cui il disegno di legge C. 4738 dispone la conversione, fa seguito a numerosi altri interventi legislativi in materia di cartolarizzazione di immobili pubblici, con l'obiettivo di superare la fase di sostanziale stallo nella quale si trova attualmente il processo di alienazione del patrimonio immobiliare pubblico residenziale a favore degli inquilini, in ragione dell'incertezza sulle modalità di determinazione del prezzo di vendita delle singole abitazioni;

il decreto-legge stabilisce che il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale non di pregio, per le quali i conduttori, abbiano manifestato la volontà di acquisto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento il 31 ottobre 2001, è determinato sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001;

il decreto-legge in esame consente la riduzione del prezzo solo in favore dei conduttori che hanno manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, modificando il dettato del decreto-legge n. 351, il quale prevedeva che la vendita doveva avvenire al prezzo ed alle condizioni determinate in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto, senza indicazione di un termine iniziale;

il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, in considerazione delle previsioni del comma 1, definisce le modalità di determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari;

il meccanismo della cartolarizzazione degli immobili, così come disposto dal confuso ed ambiguo succedersi ed accavallarsi di norme, comporta da un lato incertezze sul piano delle entrate, dall'altro rischia di mettere in seria difficoltà gli inquilini degli immobili oggetto del provvedimento;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative al fine di riconoscere

ai comuni la facoltà generale di acquistare gli immobili rimasti invenduti alle medesime condizioni previste per gli inquilini, garantendo così agli enti locali la possibilità di reperire spazi idonei per attività di interesse sociale, ambientale e culturale.

9/4738/**157**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Cima.

La Camera,

premesso che:

il decreto-legge in esame, n. 41 del 2004, di cui il disegno di legge C. 4738 dispone la conversione, fa seguito a numerosi altri interventi legislativi in materia di cartolarizzazione di immobili pubblici, con l'obiettivo di superare la fase di sostanziale stallo nella quale si trova attualmente il processo di alienazione del patrimonio immobiliare pubblico residenziale a favore degli inquilini, in ragione dell'incertezza sulle modalità di determinazione del prezzo di vendita delle singole abitazioni;

il decreto-legge stabilisce che il prezzo di vendita delle unità immobiliari ad uso residenziale non di pregio, per le quali i conduttori, abbiano manifestato la volontà di acquisto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento il 31 ottobre 2001, è determinato sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001;

il decreto-legge in esame consente la riduzione del prezzo solo in favore dei conduttori che hanno manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, modificando il dettato del decreto-legge n. 351, il quale prevedeva che la vendita doveva avvenire al prezzo ed alle condizioni determinate in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto, senza indicazione di un termine iniziale;

il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, in considerazione delle previsioni del comma 1, definisce le modalità di determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari;

il meccanismo della cartolarizzazione degli immobili, così come disposto dal confuso ed ambiguo succedersi ed accavallarsi di norme, comporta da un lato incertezze sul piano delle entrate, dall'altro rischia di mettere in seria difficoltà gli inquilini degli immobili oggetto del provvedimento;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, finalizzate a ridurre i tempi definiti dal decreto in esame per la definizione delle modalità di rimborso della differenza tra il prezzo del 2001 e quello dell'acquisto dell'alloggio e di garantire ai cittadini interessati tempi certi per la restituzione di quanto loro dovuto.

9/4738/**158**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Pecoraro Scanio.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, consente alle famiglie con componenti ultrasessantacinquenni o disabili e con reddito annuo lordo inferiore a 22.000 euro la possibilità di rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni;

il medesimo comma prevede altresì per le unità immobiliari occupate da conduttori ultrasessantacinquenni l'alienazione della sola nuda proprietà, affinché i conduttori possano restare usufruttuari dell'alloggio senza dover trovare una nuova abitazione;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative volte ad estendere la possibilità di alienazione della sola nuda proprietà anche alle famiglie con componenti portatori di handicap, accertato ai sensi della legge n. 104 del 1992.

9/4738/**159**. Mereu.

**DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GO-
VERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI MAURITANIA SULLA
PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, FATTO A
NOUAKCHOTT IL 5 APRILE 2003 (4518)**

(A.C. 4518 – Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione in merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4518 – Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica di Mauritania sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Nouakchott il 5 aprile 2003.

(A.C. 4518 – Sezione 3)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIII dell'Accordo stesso.

(A.C. 4518 – Sezione 4)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DI MALTA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, FIRMATO A ROMA IL 20 DICEMBRE 2002 (4547)

(A.C. 4547 - Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione in merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 4547 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Malta sulla promozione e protezione degli investimenti, firmato a Roma il 20 dicembre 2002.

(A.C. 4547 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4547 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 1755 — RATIFICA ED ESECUZIONE
DELLO SCAMBIO DI LETTERE COSTITUENTE UN AC-
CORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL REGNO DEI
PAESI BASSI SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITÀ DEGLI
UFFICIALI DI COLLEGAMENTO PRESSO L'UFFICIO EURO-
PEO DI POLIZIA — EUROPOL — EFFETTUATO A ROMA IL 22
MARZO 1999 (APPROVATO DAL SENATO) (3766)**

(A.C. 3766 — Sezione 1)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato
dalla Commissione in merito:

PARERE FAVOREVOLE

(A.C. 3766 — Sezione 2)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere costituente un Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi sui privilegi e le immunità degli ufficiali di collegamento presso l'Ufficio europeo di Polizia — EUROPOL — effettuato a Roma il 22 marzo 1999.

(A.C. 3766 — Sezione 3)

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di lettere di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dallo stesso Scambio di lettere.

(A.C. 3766 — Sezione 4)

**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA SIRIANA IN MATERIA DI COLLABORAZIONE TURISTICA, FATTO A ROMA IL 20 FEBBRAIO 2002 (4596)

(A.C. 4596 - Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 3, comma 1, le parole: nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, siano sostituite dalle seguenti: nei limiti delle risorse di cui all'articolo 4.

(A.C. 4596 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il

Governo della Repubblica araba siriana in materia di collaborazione turistica, fatto a Roma il 20 febbraio 2002.

(A.C. 4596 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

(A.C. 4596 - Sezione 4)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione ed all'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nei limiti delle risorse finanziarie

disponibili, e danno comunicazione delle misure adottate o che intendano adottare entro il 30 giugno di ogni anno al Ministero degli affari esteri.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Al comma 1, le parole: nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, sono sostituite dalle seguenti: nei limiti delle risorse di cui all'articolo 4.

- 3. 1.** (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento)

(Approvato)

(A.C. 4596 – Sezione 5)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 4.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 51.670 euro per

l'anno 2004, di 44.510 euro per l'anno 2005 e di 51.670 euro annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 4596 – Sezione 6)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

INTERPELLANZE URGENTI

(Sezione 1 – Iniziative per garantire il principio della tutela della riservatezza nella procedura di trasmissione dei nominativi delle persone che hanno fatto ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita)

A)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:

l'articolo 17, comma 2, della legge 24 febbraio 2004, n. 40, dal titolo « Norme in materia di procreazione medicalmente assistita », dispone che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge le strutture ed i centri che hanno effettuato pratiche di procreazione medicalmente assistita « trasmettano al ministero (...) nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali, l'indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni. La violazione della disposizione del presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 50.000 euro »;

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, « Codice in materia di protezione dei dati personali », tutela in maniera specifica la protezione dei dati personali e « garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché nella dignità dell'interessato, con particolare ri-

ferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali »;

lo stesso decreto legislativo, all'articolo 3, introduce il principio di necessità del trattamento dei dati personali, in base al quale i dati personali ed i dati identificativi devono essere utilizzati « in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità »;

l'articolo 22 dello stesso decreto legislativo, attuativo, peraltro, di una direttiva comunitaria in materia, introduce il principio di indispensabilità nel trattamento dei dati personali, disponendo, al comma 3, che « i soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa »;

secondo uno studio recentemente effettuato, sarebbero circa 24 mila gli embrioni congelati e conservati negli attuali centri per la fecondazione assistita e le coppie che hanno embrioni congelati sarebbero circa 5000, di cui circa il 75 per cento li riutilizza, mentre il 25 per cento perde contatto con il centro di fecondazione per un periodo di tempo che supera i due anni;

in data 10 marzo 2004, il Ministro interpellato ha inviato una circolare alle

strutture ed ai centri che applicano le tecniche di procreazione medicalmente assistita, nella quale si sollecitano le strutture stesse all'osservanza della norma prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge 24 febbraio 2004, n. 40, ricordando la sanzione prevista in caso di violazione e sollecitando gli stessi alla comunicazione dei dati presso il ministero da lui presieduto;

nella circolare del Ministro interpellato non è contenuta alcuna indicazione circa le modalità di trasmissione dei dati inerenti i nominativi delle persone che hanno fatto ricorso alle tecniche al fine di tutelarne la riservatezza, in conformità con la normativa vigente sul trattamento dei dati personali, richiamata dallo stesso comma 2 dell'articolo 17 della legge sulla procreazione medicalmente assistita;

in assenza di alcuna indicazione circa le modalità di trasmissione dei dati da parte del ministero della salute, i centri e le strutture in questione rischiano, per adempiere a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 17 della legge 24 febbraio 2004, n. 40, e non incorrere nella relativa sanzione, di violare quanto previsto dal vigente codice in materia di dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), attuativo della direttiva comunitaria 95/46/CE del 24 ottobre 1995 —:

quali provvedimenti intenda adottare al fine di fornire indicazioni ai centri ed alle strutture che, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 24 febbraio 2004, n. 40, sono tenute a fornire i nominativi delle persone che hanno fatto ricorso alle tecniche in oggetto, circa la corretta modalità di trasmissione degli stessi, considerando che le strutture devono adempiere a tale obbligo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, al fine di non incorrere nella sanzione pecuniaria amministrativa prevista;

se e quando intenda fornire tali indicazioni, tenendo conto che i nominativi in questione non rientrano tra i « dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere

adempite » altrimenti (articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 2003, n. 196) e che gli stessi debbono essere trattati da soggetti istituzionali mediante il trattamento di dati anonimi.

(2-01138) « Maura Cossutta, Bellillo, Enzo Bianco, Bimbi, Boato, Bressa, Bulgarelli, Capitelli, Cento, Chiaromonte, Cima, Titti De Simone, Di Serio D'antona, Diliberto, Giachetti, Alfonso Gianni, Labate, Mascia, Papini, Pecoraro Scanio, Pinotti, Pisapia, Pistone, Rizzo, Sasso, Sgobio, Valpiana, Vertone, Villetti, Zanella, Abbonanzieri, Amici, Coluccini, Dameri, Deiana, Lucidi, Raffaella Mariani, Melandri, Motta, Pisa, Russo Spina, Sereni, Zanotti, Trupia ».

(29 marzo 2004)

(Sezione 2 – Attuazione della normativa riguardante la sostituzione dei militari in servizio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa)

B)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della difesa, per sapere – premesso che:

nell'ambito della riforma del servizio militare incentrata sul passaggio ad un sistema interamente professionale, sulla base dell'esigenza di maggiore operatività, prontezza e professionalità, è prevista nel provvedimento di riferimento, la legge 14 novembre 2000, n. 331, una graduale sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del ministero della difesa, da realizzare nel rispetto delle procedure vigenti e nell'ambito delle esigenze organiche di cui al decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265;

ai fini di tale progressivo affidamento di incarichi amministrativi e logistici al personale civile del ministero della difesa, motivato, nel quadro della ristrutturazione dello strumento militare, dal fine di salvaguardare prioritariamente l'impiego operativo dei volontari di truppa, l'articolo 3, 1o comma, della legge 14 novembre 2000, n. 331, prevedeva l'emanazione di un decreto legislativo finalizzato ad attuare tale sostituzione, provvedimento poi effettivamente emanato l'8 maggio 2001 con il numero 215: in base al medesimo provvedimento il previsto avvicendamento del personale era programmato in un arco di tempo di sette anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

in sintesi, il decreto legislativo n. 215 dell'8 maggio 2001 è informato ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare la progressiva riduzione a 190 mila unità dell'organico complessivo delle forze armate;

b) prevedere il soddisfacimento delle esigenze delle forze armate, ricorrendo ai giovani soggetti alla leva nati entro il 1985;

c) prevedere, al fine di salvaguardare prioritariamente l'impiego operativo dei volontari di truppa, il progressivo affidamento di incarichi amministrativi e logistici a personale civile del ministero della difesa;

ai fini di tale adeguamento dell'organico il decreto n. 215 dell'8 maggio 2001 prevedeva, tra l'altro, il transito del personale in servizio permanente dell'esercito, della marina e dell'aeronautica eccedente rispetto alle dotazioni organiche prefissate nei ruoli del personale civile dell'amministrazione della difesa, nonché nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni, tenuto ovviamente conto dei profili di impiego;

ad oggi, trascorsi quasi tre anni dall'emanazione delle normative di cui sopra, nulla è stato compiuto di quanto prescritto: si registra, invece, la mancata emanazione dei provvedimenti di attuazione, nonché la mancata attivazione dei corsi di

riqualificazione e formazione professionale previsti dal contratto collettivo per il personale civile della difesa e preordinati alla sostituzione del personale militare;

tale comportamento, secondo gli interpellanti, non soltanto è indice di scarsa attenzione nei confronti del personale del comparto, ma costituisce elemento di seria difficoltà al completamento delle riforme in atto, anche sotto il profilo ordinamentale;

si aggiunga che servizi e funzioni proprie del personale civile vengono continuamente esternalizzate con un notevole aggravio di costi per l'amministrazione —:

quali siano le motivazioni che hanno indotto il Governo a disattendere sostanzialmente le disposizioni di cui alla legge n. 331 del 2000 ed al successivo decreto legislativo n. 265 del 2001;

quali iniziative intenda il Governo assumere per ovviare all'incertezza determinata dalla prolungata assenza di iniziative di carattere normativo, legislativo, organizzativo e regolamentare;

se non intenda porre urgentemente in atto tutte le misure necessarie alla concreta attuazione del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in modo da consentirne l'operatività in tempi rapidi;

se non intenda costituire un tavolo di confronto con le rappresentanze dei lavoratori interessati;

quali azioni intenda adottare il Governo al fine di tutelare il personale civile della difesa, nonché gli interessi pubblici legati alla funzionalità del comparto difesa, tenuto conto che le prolungate inadempienze hanno generato uno stato di profonda confusione tra gli operatori del settore e grave pregiudizio al corretto funzionamento del settore.

(2-01134) « Pisa, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Angioni, Bielli, Cennamo, Cialente, Coluccini, Crisci, Crucianelli, Dameri, Deiana, Fluvi, Folena, Galeazzi, Giacco, Leoni, Lucidi,

Luongo, Magnolfi, Raffaella Mariani, Marone, Martella, Minniti, Motta, Nieddu, Nigra, Rotundo, Ruggieri, Russo Spena, Sciacca, Spini, Zanotti ».

(29 marzo 2004)

(Sezione 3 - Problemi occupazionali presso lo stabilimento Laben di Vimodrone - Milano)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle attività produttive, per sapere — premesso che:

la società *Laben* spa, con sede a Vimodrone, in provincia di Milano, che si occupa di componentistica spaziale con oltre 350 addetti, è coinvolta in un processo di fusione societaria tra *Alcatel* (società di un gruppo francese) e *Finmeccanica*, nel settore spaziale;

la *Laben* spa da oltre 40 anni è una stimata realtà aziendale presente sul territorio di Vimodrone;

fondata nel 1958 come azienda produttrice di strumenti di ricerca per la fisica nucleare, iniziò la sua attività in ambito spaziale aderendo ai programmi delle organizzazioni europee, che in seguito diedero luogo all'Agenzia spaziale europea. Da allora l'azienda ha visto un costante incremento della sua partecipazione ai programmi collaudo ed integrazione di apparati elettronici, destinati alla realizzazione di satelliti utilizzati per le

telecomunicazioni, la ricerca astronomica, la fisica, la navigazione satellitare o l'osservazione ambientale;

il processo in corso prevede nell'immediato la formazione di un'unica nuova società italiana orientata al campo della componentistica spaziale di indirizzo applicativo civile e scientifico, che raggrupperà i quattro siti *ex* Alenia;

sino ad oggi i dirigenti e i dipendenti dell'azienda *Laben* spa ed anche le autorità comunali di Vimodrone non sono stati in alcun modo informati sul destino di quest'azienda e dei suoi dipendenti;

la *Laben* spa è inscindibilmente legata alla realtà territoriale in cui opera e pertanto, secondo gli interpellanti, è necessario che il relativo sito produttivo sia mantenuto nel comune di Vimodrone —:

quali misure intenda assumere, vista la rilevanza nazionale del caso, affinché siano mantenuti gli attuali livelli occupazionali.

(2-01137) « Santino Adamo Loddo, Giovanni Bianchi, Boccia, Bottino, Brugger, Camo, Cardinale, Carra, Colasio, Collè, Damiani, Delbono, Duilio, Frigato, Iannuzzi, Intini, Ladu, Lettieri, Tonino Loddo, Lusetti, Maccanico, Mantini, Merlo, Monaco, Mosella, Papini, Pinza, Pisicchio, Pistelli, Realacci, Reduzzi, Rosato, Ruggeri, Rusconi, Santagata, Sinisi, Soro, Tanoni, Tuccillo, Villari, Volpini, Widmann, Zeller, Adduce, Angioni, Ruggieri ».

(29 marzo 2004)

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 1,56

Stampato su carta riciclata ecologica



14ALA0004490